



Firenze, 4 febbraio 2010

Al Presidente del

Consiglio regionale della Toscana

Sede

Consiglio regionale della Toscana
Interrogazione a risposta Orale n. 1151
Prot. n. 1552/2.17.2 del 04.02.2010

Oggetto: ***In merito alla ulteriore proroga dell'accordo quadro per i servizi di trasporto sanitario in Toscana.*** Interrogazione urgente a risposta orale.

I sottoscritti Consiglieri regionali,

premesse:

che la Regione Toscana e le Aziende sanitarie hanno sottoscritto con la Confederazione delle Misericordie d'Italia, l'Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze (Comitato regionale toscano) e la Croce Rossa Italiana (Coordinamento regionale toscano), in quanto rappresentanti delle diverse associazioni di volontariato, l'accordo quadro regionale per lo svolgimento di attività di trasporto sanitario dell'11 ottobre 1999;

che i suddetti soggetti hanno poi prolungato detto accordo quadro attraverso il protocollo d'intesa del 28 marzo 2003 e, infine hanno concluso, il 26 aprile 2004, sulla base della delibera regionale n. 379 del 19 aprile 2004, un nuovo accordo quadro regionale che, continuando le relazioni con le associazioni di volontariato, ha affidato loro la gestione di tutti i servizi pubblici di trasporto sanitario della Toscana per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2004 e il 31 dicembre 2008;

che la Commissione europea, sulla base di un reclamo presentato da un operatore privato, ha presentato ricorso alla Corte di Giustizia europea, contestando all'Italia, relativamente al suddetto accordo quadro, l'inadempimento della direttiva 92/50/CEE che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi;

che la Corte di Giustizia europea, il 29 novembre 2007, con propria sentenza, pur non negando l'importanza sociale delle attività svolte dalle associazioni di volontariato



coinvolte, ha però rilevato che la giurisprudenza europea dà una interpretazione estensiva della nozione di appalto pubblico e vi include gli accordi quadro proprio per evitare che gli operatori eludano gli obblighi fissati dalle direttive in materia di appalti pubblici;

che, pur sussistendo tutti gli estremi per ritenere l'accordo quadro del 2004 un contratto a titolo oneroso, e le associazioni di volontariato attori economici a tutti gli effetti in concorrenza con altri operatori, il ricorso della Commissione è stato comunque respinto dalla Corte di giustizia europea, perché non è stata provato che l'entità del controvalore corrisposto per i servizi prestati abbia superato la soglia di 200.000 euro prevista dalla direttiva 92/50/CEE, così come per lo stesso motivo non è stato accolto l'argomento presentato in subordine dalla Commissione, cioè l'asserito danno cagionato alla libera concorrenza degli attori stranieri potenzialmente interessati dall'operazione controversa;

che con nota del 6 marzo 2008 l'Assessorato al diritto alla salute ha individuato l'Azienda USL 10 di Firenze quale capofila per un approfondimento giuridico della materia in questione "allo scopo di individuare una linea comune da seguire, sia a livello stragiudiziale che giudiziale, anche avvalendosi a tal fine, della professionalità specifica di legali esterni, con particolari riconosciute esperienze nella materia comunitaria di che trattasi";

che con Deliberazione n. 245 del 25 marzo 2008 del Direttore generale dell'azienda USL 10 di Firenze, ritenendo "necessario avvalersi di prestazioni consulenziali –di natura temporanea – altamente qualificate, attinenti a professionalità non reperibili nell'ambito interno", conferiva l'incarico all'Avv. Sergio Fidanza e all'Avv. Angelo Gigliola, con studio in Roma, la cui notula –a fronte della "relazione" finale del 23 settembre 2008- è stata liquidata dalla stessa Azienda USL per Euro 72.618,42;

che con propria decisione n. 33 del 22 giugno 2009 la Giunta regionale ha approvato il documento preliminare alla Proposta di Legge "Modifiche LR n. 40 del 24 febbraio 2005 (Disciplina del servizio sanitario regionale) in materia di disciplina del sistema dell'emergenza urgenza territoriale", con il quale sono state definite le linee portanti dell'intervento normativo regionale di riordino del sistema regionale di emergenza urgenza territoriale;

che, in attuazione del documento preliminare suddetto, nella seduta di Giunta del 30 novembre 2009, è stata approvata la Proposta di Legge n. 42 "Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale)" recante la nuova normativa di riassetto del sistema di emergenza urgenza territoriale, per la cui compiuta attuazione era prevista l'adozione di un apposito regolamento regionale;

che il Consiglio regionale, in ragione dei tempi ristretti, non è stato però in grado di procedere all'approvazione del suddetto testo normativo e del relativo regolamento attuativo entro la scadenza del vigente accordo quadro regionale, precedentemente fissata al 31 dicembre 2009;



che la Giunta regionale con la Delibera n. 1209 del 21 dicembre 2009 ha pertanto successivamente prorogato la vigenza dell'accordo quadro regionale, inerente la regolamentazione dei rapporti fra le Aziende sanitarie e le Associazioni di volontariato e la Croce Rossa Italiana per lo svolgimento dell'attività di trasporto sanitario, fino al 31 dicembre 2010;

interrogano con urgenza

il Presidente della Giunta regionale

per conoscere:

- quali siano le motivazioni del ritardo che non ha consentito al Consiglio regionale di procedere all'approvazione del previsto testo normativo e del relativo regolamento attuativo prima della scadenza del vigente accordo quadro regionale inerente la regolamentazione dei rapporti fra le Aziende sanitarie e le Associazioni di volontariato e la Croce Rossa Italiana per lo svolgimento dell'attività di trasporto sanitario;
- se, a causa della conseguente proroga della vigenza del suddetto accordo quadro regionale fino al 31 dicembre 2010, non sussista il rischio di un ulteriore intervento sulla questione da parte della Commissione Europea;
- quali siano i motivi per cui non ci sia mai stato in questi mesi adeguato coinvolgimento, sia per gli aspetti stragiudiziali che per quelli giudiziari, dei competenti Uffici regionali, preferendo viceversa avvalersi di professionalità esterne, con conseguenti rilevanti oneri a carico dell'Amministrazione regionale.

Marco Carraresi

Giuseppe Del Carlo

Luca Paolo Titoni